

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 12 June 2014 (OR. en, it)

10922/14

Interinstitutional File: 2014/0100 (COD)

AGRILEG 129 CODEC 1483 INST 287 PARLNAT 180

COVER NOTE

From:	Italian Senate
date of receipt:	4 June 2014
To:	President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on organic production and labelling of organic products, amending Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official controls Regulation] and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007
	[doc. 7956/14 AGRILEG 71 CODEC 841 - COM(2014) 180 final]
	- Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above-mentioned document.

¹ translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

Senato della Repubblica Il Presidente

Roma, - 4 GIU. 2014 Prot. n. $\lambda_{438}/AAH | UE | \lambda_{7}$

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (COM (2014) 180 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

Valeria Jedili

(All.)

Signor Antonis Samaras Presidente del Consiglio dell'Unione europea 1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVII LEGISLATURA -----

Doc. XVIII n. 63

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore GATTI)

approvata nella seduta del 27 maggio 2014

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODU-ZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRO-DOTTI BIOLOGICI, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI CONTROLLI UFFICIALI E CHE ABROGA IL REGOLA-MENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO (COM (2014) 180 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

- 2 -

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

INDICE

Testo della risoluzione	Pag.	3
Parere della 14 ^ª Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,

premesso che:

la proposta intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di limitare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente, mantenere e migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici, attuare un sistema di riconoscimento unico e affidabile degli organismi di controllo nei Paesi terzi;

si sono poste nelle sedi europee diverse alternative di cui è stata effettuata la valutazione d'impatto ed è stata svolta da parte della Commissione europea una pubblica consultazione. All'esito di tali approfondimenti si è esercitata un'opzione nel senso di riportare la produzione biologica ai suoi principi di base;

la proposta di regolamento elenca i princìpi e le disposizioni di base e trasversali in tema di produzione biologica, riunendo in un apposito allegato le norme di produzione specifiche e demandando le disposizioni attuative a successivi atti delegati;

per quanto riguarda nello specifico la posizione italiana, la proposta prende in considerazione una serie di elementi ritenuti prioritari per una riforma del settore, prevedendo in particolare una soglia per la presenza di prodotti non consentiti in agricoltura biologica, la possibilità della certificazione di gruppo, che avvantaggia le piccole aziende di produzione molto diffuse in Italia e un approccio armonizzato ai controlli, basato sull'analisi del rischio nelle diverse fasi di produzione;

la proposta in esame è stata presentata congiuntamente alla comunicazione della Commissione recante un piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea, che mira a sostenere la crescita del settore, grazie anche alla prossima modifica del quadro normativo;

sottolineato positivamente il mantenimento nella proposta dell'acquacoltura biologica, un settore che svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza alimentare su base sostenibile e a lungo termine, la crescita e l'occupazione, riducendo nel contempo la pressione sugli *stock* - 4 -

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

ittici selvatici nel quadro di una domanda mondiale crescente di alimenti acquatici,

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si auspica il raggiungimento di un accordo politico sul *dossier* relativo all'agricoltura biologica sotto il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, e si invita a valutare le aree prioritarie individuate nella comunicazione della Commissione europea su un «Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea» (COM(2014) 179), promuovendo quelle maggiormente utili per stimolare la domanda interna e le esportazioni dei prodotti biologici;

si sottolinea l'eccessivo ricorso allo strumento del conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati di attuazione del regolamento, in assenza di precisi criteri direttivi espressamente indicati nel regolamento stesso. Tenuto conto della portata materiale delle deleghe normative conferite alla Commissione europea, concernenti la qualità, la tracciabilità e la conformità al regolamento della produzione biologica, l'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti e delle sostanze utilizzate nella produzione biologica, nonché i requisiti e le condizioni per l'uso di tali prodotti e sostanze, si ritiene necessario che sull'esercizio di tali deleghe il Governo svolga un attento monitoraggio preventivo;

tale ultima circostanza assume una particolare pregnanza ove si consideri che il nuovo regolamento sui controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti non è ancora disponibile nella sua forma definitiva e ciò non consente una compiuta valutazione congiunta;

si sottolinea altresì la necessità di introdurre misure che considerino specificatamente le peculiarità dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, la quale presenta caratteristiche differenti rispetto ai Paesi del Nord Europa;

nel dettaglio, in relazione all'articolo 2, sul campo di applicazione, si sollecita un'ulteriore riflessione sulla esclusione delle operazioni di ristorazione collettiva, rinviando all'applicazione delle norme nazionali degli Stati membri; stante il rilievo di tale tipologia di ristorazione biologica in ambiti delicati quali ad esempio la refezione scolastica e alla luce della necessità di contenere i rischi di frode, sarebbe opportuno includere tale settore nel regolamento;

si rappresenta altresì l'opportunità di una valutazione della generalizzata estensione del campo di applicazione del regolamento a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti agricoli biologici, al fine di scongiurare il rischio di diminuire sensibilmente la presenza di tali prodotti nella rete distributiva e nel dettaglio tradizionale, stante l'elevata frammentazione della filiera in Italia;

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

relativamente all'articolo 5 recante i princìpi specifici applicabili alle attività agricole e dell'acquacoltura si sollecita una migliore specificazione della lettera c) sul riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;

relativamente all'articolo 7 sulle norme generali di produzione, si sollecita un'attenta valutazione in sede attuativa della considerazione delle specificità delle piccole e medie imprese;

con riferimento all'articolo 8 sulla conversione alla produzione biologica, si auspica un chiarimento sull'individuazione dei terreni che siano stati messi a riposo;

relativamente all'articolo 17, si sottolinea l'esigenza di una maggiore flessibilità onde riservare agli Stati membri margini di definizione del ricorrere di situazioni calamitose, nella disposizione affidati ad atti delegati alla Commissione europea;

relativamente al capo V sulla certificazione biologica, si prende atto del diverso approccio in materia di controlli basato sul rischio, rinviando al regolamento in via di definizione proprio sui controlli ufficiali; si sollecita tuttavia la specificazione delle misure minime quanto alle verifiche ispettive da svolgere sugli operatori singoli e sui gruppi di operatori, nonché l'introduzione di una nozione di gruppo di operatori maggiormente estensiva;

quanto alle disposizioni sugli scambi con i Paesi Terzi si condivide la proposta anche al fine di evitare operazioni fraudolente e si auspica che in futuro sarà possibile per la Commissione sottoscrivere accordi commerciali con i Paesi Terzi in regime di conformità;

per quanto concerne la produzione biologica vegetale, si osserva che oltre all'esclusione della produzione idroponica, si dovrebbero escludere tutte le coltivazioni fuori suolo ad eccezione delle produzioni vivaistiche destinate al trapianto ed alla vendita diretta al consumatore finale;

si ritiene necessario che sia valorizzato e preservato il patrimonio delle sementi autoctone che caratterizzano il territorio italiano e quello delle differenti regioni europee, e che il conseguimento della omogeneizzazione normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle produzioni biologiche italiane, garantendo in tal modo anche la biodiversità;

infine, si prende atto favorevolmente della previsione dell'eventualità di contaminazioni da fattori esterni delle produzioni biologiche e dell'opportunità, ricorrendone i presupposti, di un indennizzo dei produttori danneggiati ingiustamente, sottolineando tuttavia anche il profilo dell'intervento sugli autori delle contaminazioni medesime. - 6 -

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: CANDIANI)

8 maggio 2014

La Commissione,

esaminato l'atto, considerato che la proposta consegue alla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell'11 maggio 2012 (COM(2012) 212), sull'applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, prevista dall'articolo 41 del medesimo regolamento, nonché alla consultazione delle parti interessate e alla valutazione d'impatto, svolte nel 2013, e alle conclusioni del Consiglio agricoltura e pesca del 13-14 maggio 2013;

considerato che, in base alle predette valutazioni, la proposta persegue i seguenti obiettivi:

 prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici (assorbendone l'iniziale aumento) e attirare nuovo interesse verso tali prodotti;

- soppressione delle eccezioni alla normativa e conseguente, ulteriore sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare delle sementi;

- chiarimento e semplificazione delle norme di produzione, che dovrebbe rendere il settore più attraente;

- maggiore equità in termini di concorrenza, grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo dei Paesi terzi;

 rafforzamento della fiducia dei consumatori attraverso la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate, che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali);

- adozione di un approccio basato sui rischi, che dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unito a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi; XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

 accentuazione degli effetti ambientali positivi connessi alla produzione biologica e miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, grazie all'eliminazione delle eccezioni;

considerato che, con particolare riguardo alla semplificazione della normativa, la proposta prevede di:

- chiarire le disposizioni relative al campo di applicazione, alle norme di produzione, all'etichettatura e al sistema dei controlli;

- eliminare le disposizioni inefficaci;

- limitare la possibilità per gli Stati membri di consentire eccezioni alle norme;

- semplificare il regime di importazione;

- semplificare i requisiti applicabili ai piccoli agricoltori, in particolare con l'introduzione della certificazione di gruppo;

considerato, che la proposta è coerente con la proposta di regolamento sui controlli ufficiali (COM(2013) 265), diretta a consolidare l'approccio integrato in tutti i settori connessi alla catena alimentare, provvedendo anche ad integrarla nelle definizioni e nelle disposizioni specifiche in materia di controlli;

considerata, infine, la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni contenute nel progetto normativo sono, complessivamente, conformi all'interesse nazionale e rispondenti ad alcune specifiche richieste formulate dall'Italia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva in oggetto è correttamente individuata nell'articolo 42, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sull'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta è in linea con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi, che consistono in particolare nel garantire una concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri ma possono, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, essere realizzati meglio a livello dell'Unione. In termini di rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi che essa si è prefissata; XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI – DOC. XVIII, N. 63

nel merito si esprime apprezzamento per una proposta che va nella direzione di un maggior rigore nella produzione biologica e di una particolare attenzione alle attese dei consumatori, e al contempo verso un rafforzato sostegno alle aziende produttrici, attraverso una semplificazione delle regole e degli oneri amministrativi, l'eliminazione delle eccezioni, la certificazione di gruppo che avvantaggia le numerose piccole aziende italiane, e un approccio armonizzato ai controlli, in un settore di primario interesse per l'Italia che, con oltre 40.000 aziende impegnate in via esclusiva nel biologico, detiene il primato europeo dei produttori, e che con una superficie di quasi 1,2 milioni di ettari si colloca tra i primi dieci produttori mondiali e al secondo posto nell'Unione europea, dopo la Spagna;

si auspica, quindi, il raggiungimento di un accordo politico sul *dos*sier relativo all'agricoltura biologica sotto il semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, e si invita a valutare le aree prioritarie individuate nella comunicazione della Commissione europea su un «Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea» (COM(2014) 179), promuovendo quelle maggiormente utili per stimolare la domanda interna e le esportazioni dei prodotti biologici;

si esprime perplessità riguardo alle previsioni di sviluppo dei mezzi di produzione biologica (in particolare delle sementi), evidenziando che lo sviluppo dovrebbe considerare anche le tecniche di produzione (rotazione delle colture, sistema idrico, eccetera) e non esclusivamente l'individuazione di nuove varietà a maggiore redditività indipendentemente da valutazioni di tutela della salute;

si ritiene necessario che sia valorizzato e preservato il patrimonio delle sementi autoctone che caratterizzano il territorio italiano e quello delle differenti regioni europee, e che il conseguimento della omogeneizzazione normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle produzioni biologiche italiane, garantendo in tal modo anche la biodiversità e il necessario periodo di esclusione delle coltivazioni OGM;

infine, tenuto conto della portata materiale delle deleghe normative conferite alla Commissione europea, concernenti la qualità, la tracciabilità e la conformità al regolamento della produzione biologica, l'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti e delle sostanze utilizzate nella produzione biologica, nonché i requisiti e le condizioni per l'uso di tali prodotti e sostanze, si ritiene necessario che sull'esercizio di tali deleghe il Governo svolga un attento monitoraggio preventivo.